



Titolo

Mezzi di prova – testimonianza della persona offesa – può essere assunta ad elemento di prova – condizioni

Descrizione

Il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità della presenza di riscontri esterni, a condizione che siano positivamente verificate la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del suo racconto (CFA, Sez. I, n. 113/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 58/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 114/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 116/2022-2023). Tale principio appare applicabile nell'ordinamento sportivo, pur nella consapevolezza delle diversità oggettive tra l'accertamento della responsabilità in ambito penalistico e in quello sportivo. Da un lato, va infatti ricordato come il giudice penale sia il soggetto maggiormente attrezzato nell'acquisizione della prova (stante i poteri inquisitori che caratterizzano particolarmente la fase procedimentale di competenza del Pubblico ministero) come pure nella valutazione dell'attendibilità del teste (stante anche l'apparato sanzionatorio che punisce le dichiarazioni false in ogni fase procedimentale o processuale del giudizio penale). Dall'altro lato, va pure sottolineato come lo *standard* probatorio del giudizio penale sia di particolare spessore, richiedendo il superamento di ogni ragionevole dubbio, rigore non necessario nel giudizio sportivo (così da ultimo, CFA, Sez. Unite, n. 126/2023-2024). La trasposizione del principio di valutazione della prova proveniente dalla sola persona offesa, che la giustizia sportiva ha ripreso dalla giurisprudenza penale, appare così utilizzabile pur nella consapevolezza (più volte rimarcata, in specie facendo riferimento alla *“peculiarità degli obiettivi da perseguire in ambito sportivo”*, da ultimo CFA, SS.UU., n. 126/2023-2024) della diversità di questo giudizio. La validità di tale metro di giudizio viene qui a fondarsi sul nuovo bilanciamento che si realizza, ad un diverso livello di accertamento della realtà oggettiva, tra il minor grado di accertamento del fatto, consentito al giudice sportivo, e il minor livello di spessore probatorio richiesto da questo peculiare giudizio.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 48/CFA/2024-2025/A

Presidente

Torsello

Relatore

Sabatino

Riferimenti normativi

art. 57 e sgg. CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0048 CFA del 15 novembre 2024 (sig. Alessandro Torre-PF)